



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Circolare n. 33 del 20/07/2026

NUOVO IPER-AMMORTAMENTO 2026-2028

LEGGE n. 199/2025 c.d. "Legge di Bilancio 2026"

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Claudia Zonca

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di Bilancio 2026, pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto una nuova disciplina agevolativa in materia di investimenti in beni strumentali, prevedendo una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0, nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

La misura, disciplinata dall'art. 1, commi da 427 a 436, della Legge di Bilancio 2026 e successivamente attuata con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, sostituisce, di fatto, i precedenti crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e Transizione 5.0.

L'agevolazione si applica agli investimenti completati a partire **dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028** e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP.

In particolare, la disposizione prevede tre scaglioni di investimento:

- maggiorazione del 180%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- maggiorazione del 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e non superiore a 10 milioni di euro;
- maggiorazione del 50% per la quota oltre 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni.

La relazione tecnica al Decreto Fiscale ed il successivo Decreto attuativo hanno chiarito che tali soglie devono essere riferite alla singola annualità di

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

completamento degli investimenti. Pertanto, la maggiorazione deve essere calcolata sulle spese relative agli investimenti conclusi in ciascun anno, applicando il meccanismo progressivo per scaglioni.

Soggetti beneficiari

Tale agevolazione è rivolta a titolari di reddito d'impresa che effettuano gli investimenti agevolabili, in particolare:

- persone fisiche esercenti attività commerciale;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Soggetti esclusi

Non possono beneficiare dell'iper-ammortamento:

- gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che rientrano nel regime forfettario di cui alla L. 190/2014 o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva;
- le imprese in stato di crisi;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231.

Investimenti agevolabili

Ai sensi dell'art. 1 comma 429 della L. 199/2025 gli investimenti oggetto della misura sono:

- beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, compresi negli Allegati IV e V della L. 30/12/2025 n. 199 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia.

Tali beni devono essere strumentali all'attività d'impresa, nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sul tema, l'art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha eliminato il vincolo c.d. "Made in UE", ossia la condizione che subordinava l'accesso all'iper-ammortamento all'acquisto di beni prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Pertanto, l'agevolazione può essere riconosciuta anche per beni prodotti al di fuori dell'UE, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla disciplina.

Si ricorda che, con riferimento agli impianti fotovoltaici, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 38/2026, restano ferme le specifiche caratteristiche tecniche richieste dalla normativa, nonché il vincolo territoriale relativo alla produzione in Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre, la versione definitiva del Decreto ammette le spese sostenute per i sistemi di accumulo esclusivamente qualora tali apparati siano collegati a nuovi impianti di generazione energetica. È quindi esclusa la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per i sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta da impianti già esistenti.

A seguito del Decreto del 7 maggio 2026, restano esclusi dall'iper-ammortamento i software in cloud e modelli "as-a-service", ossia in modalità SaaS.

Ambito temporale

L'agevolazione spetta per gli investimenti agevolabili completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 2 del DM 07/05/2026).

Il momento di completamento dell'investimento ai fini della misura, si distingue in base all'oggetto dell'investimento.

Infatti, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi all'esercizio, rileva la data di effettuazione degli investimenti, secondo le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Per esempio, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute (art. 109 co. 2 lett. A) del TUIR:

- alla data della consegna o spedizione;
- se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Per il leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

- Per i beni destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ai fini del completamento dell'investimento rileva, invece, la data di fine lavori. Per tale si intende la data in cui risultano installate tutte le macchine e tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché ultimate le opere civili funzionali all'esercizio degli impianti in conformità al progetto autorizzato, comprese le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete.

Si precisa, infine, che la nuova agevolazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 ossia quelli effettuati nel 2025 o entro il termine lungo del 30 giugno 2026, in caso di prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della L. n. 207/2024.

Procedura per l'accesso all'iper-ammortamento

L'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026 ha definito la procedura di accesso all'iper-ammortamento.

L'impresa che intende beneficiare dell'agevolazione è tenuta a seguire un articolato iter procedurale, che prevede una sequenza di adempimenti finalizzati sia alla prenotazione del beneficio sia al monitoraggio dell'onere a carico della finanza pubblica.

Il percorso prevede complessivamente cinque comunicazioni:

- tre relative all'iter di ammissione all'agevolazione;
- due aventi finalità di monitoraggio dell'investimento e dell'utilizzo del beneficio.

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse tramite l'apposita piattaforma informatica disponibile nell'Area Clienti del sito del GSE, Gestore dei Servizi Energetici, accessibile mediante SPID/CIE.

L'ammissione all'iper-ammortamento è composta da tre comunicazioni principali (art. 3 co. 1 – 5 del DM 07/05/2026):

- comunicazione preventiva;
- comunicazione di conferma;
- comunicazione di completamento.

Il DM del 10 giugno 2026 ha stabilito l'avvio operativo della procedura di prenotazione effettuabile a partire dal 12 giugno 2026.

1) Comunicazione preventiva

L'impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione:

- dei dati dell'impresa e della struttura produttiva;
- della natura e l'importo degli investimenti nei beni compresi negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025, nonché nei beni destinati all'autoproduzione ed all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
- dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il Decreto 7 maggio 2026, all'articolo 1, lettera m), definisce la "struttura produttiva" come il sito formato da una o più unità locali o stabilimenti collocati sulla stessa particella o su particelle confinanti, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi e dotato di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa.

2) Comunicazione di conferma

Alla comunicazione preventiva segue la comunicazione di conferma dell'investimento.

Per ciascuna comunicazione preventiva che abbia ricevuto esito positivo dal GSE, l'impresa è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla relativa notifica, la comunicazione di conferma dell'investimento.

In tale comunicazione devono essere indicati la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti diversi da quelli già indicati nella comunicazione preventiva, né importi superiori a quelli precedentemente prenotati. È ammessa esclusivamente una variazione in diminuzione del costo di acquisizione rispetto all'importo inizialmente dichiarato.

Per i beni in leasing, la norma dispone che, ai fini della comunicazione di conferma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

3) Comunicazione di completamento dell'investimento

Al completamento degli investimenti e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028, termine prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE, l'impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.

Il Decreto attuativo conferma, inoltre, che la comunicazione di completamento non può riguardare investimenti diversi, né importi superiori rispetto a quelli già indicati nella comunicazione di conferma.

Qualora la comunicazione riguardi più beni, il completamento dell'investimento coincide con la data in cui risulta concluso l'ultimo investimento ricompreso nella medesima comunicazione.

Qualora l'ultimo investimento riguardi beni materiali o immateriali indicati negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025, la data rilevante coincide con quella di effettuazione dell'investimento, individuata secondo le regole generali previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

Diversamente, qualora l'ultimo investimento riguardi beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori.

Tali comunicazioni devono essere corredate dalla perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile. La fase documentale dell'iper-ammortamento assume un peso determinante, collegando la fruizione del beneficio ad un duplice presidio probatorio, tecnico e contabile.

In base all'art. 6 del Decreto, la riconducibilità dei beni agli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025, l'avvenuta interconnessione e il rispetto dei requisiti previsti per i beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili devono essere attestati tramite perizia tecnica asseverata, completa di analisi tecnica.

La perizia tecnica asseverata è richiesta per qualsiasi investimento, indipendentemente dal valore unitario.

La perizia può essere redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure sostituita da un'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. In ogni caso, il soggetto incaricato deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione**.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010.

La norma agevolativa **non** richiede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili ai fini degli iper-ammortamenti.

Ai fini delle attività di controllo, l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni richieste, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati

Comunicazione di esito positivo dal GSE

L'art. 3, comma 4, del D.M. 7 maggio 2026 prevede che, a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottenga una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Il GSE, dopo aver verificato il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni fornite, comunica all'impresa, entro 10 giorni dal rilascio della ricevuta, l'esito positivo delle verifiche effettuate. In alternativa, qualora risultino necessarie integrazioni, richiede la trasmissione dei dati o della documentazione mancante, da fornire entro il termine di 10 giorni.

Mancato invio delle comunicazioni principali

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 7 maggio 2026, il mancato invio delle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, nei termini e secondo le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura necessaria per la fruizione dell'iper-ammortamento.

Comunicazioni periodiche per il monitoraggio

Infine, l'art. 3 co. 6 del DM 07/05/2026 prevede le due comunicazioni aventi finalità di monitoraggio dell'investimento e dell'utilizzo del beneficio.

Nel dettaglio, viene stabilito che, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine della fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

- 4) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto ed alla previsione di utilizzo del beneficio;
- 5) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Pertanto, l'impresa, anche dopo il completamento dell'investimento e per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione, deve presentare tali comunicazioni ai fini di monitoraggio.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'art. 1, comma 431, della L. n. 199/2025 disciplina il rapporto tra il nuovo iper-ammortamento e le altre misure agevolative.

In particolare, la disposizione prevede che l'agevolazione possa essere cumulata con altri incentivi finanziati da risorse nazionali o europee aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il sostegno rispetti le seguenti condizioni:

- non riguardi le stesse quote di costo riferite ai singoli investimenti del progetto di innovazione;
- non determini, complessivamente, il superamento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa.

Ai fini del calcolo dell'iperammortamento, la base agevolabile deve quindi essere determinata al netto di eventuali sovvenzioni, contributi o altri benefici ricevuti, a qualunque titolo, sui medesimi costi ammissibili.

Cause di decadenza dall'iper-ammortamento

L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio dell'iper-ammortamento al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze (art. 10 del DM 7.5.2026):

- nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni rese nella procedura prevista;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati